



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1° SETTORE AFFARI GENERALI

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determinazione sindacale n. 7/2019

OGGETTO: Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.A) sentenza del Giudice del Lavoro nr.397/2019, controversia tra il Comune di Catenanuova e il dipendente Indelicato Gaetano.

Premesso che il comandante Indelicato Gaetano, dipendente di questo Ente con nota prot. n.633 del 15/07/2019 trasmetteva la sentenza del G.d.L. nr.397/2019 pubblicata il 10/07/2019, che sancisce un'incompatibilità per conflitto di interessi con i servizi di Randagismo e Mercati, e nella quale il comune di Catenanuova è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in €2.929,92 comprensive di IVA e CPA come per legge;

Vista la nota prot. n.633 del 15/7/2019 nonché la successiva prot. nr.713 del 5/08/2019 con la quale oltre a richiedere l'ottemperanza della suddetta sentenza chiede anche la liquidazione delle spese relative alla soccombenza;

Vista la propria nota prot. nr.1314 del 10/9/2019, inviata al Sindaco, affinché si esprimesse sulla possibilità o meno di impugnare presso la Corte d'Appello la predetta sentenza;

Vista la nota fatta pervenire dal Sindaco prot. n.8874 dell'11/09/2019, con la quale comunicava che l'Amministrazione non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza di che trattasi, potendo detti servizi essere svolti proficuamente da altri settori dell'Ente e soprattutto per evitare che atti di rilevanza esterna, quali quelli del Randagismo e dei Mercati possano essere resi nulli dall'incompatibilità per conflitto di del Comandante;

Visto l'art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs nr. 267/2000 il quale prevede che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti esecutivi e provvedano quindi al finanziamento della rispettiva spesa ;

Ritenuto pertanto procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la regolarizzazione da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto che occorre trasmettere la presente proposta di deliberazione prima del riconoscimento da parte del Consiglio Comunale , al Revisore dei Conti per il relativo parere di merito;

Dare atto che la somma da riconoscere come debito fuori bilancio, è imputata al

Cod. 01.11 – 1.10 esercizio 2020;

Visto quanto dispone in materia, il vigente regolamento di contabilità di questo Comune

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di riconoscere , a norma dell'art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs nr. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio delle somme riconosciute dalla sentenza del G.d.L. nr.397/2019 con la quale oltre a richiedere l'ottemperanza della suddetta sentenza chiede anche la liquidazione delle spese relative alla soccombenza che si quantizzano in €2.929,92 comprensive di IVA e CPA come per legge, per la conseguente regolarizzazione contabile;

2. di approvare le somme da riconoscere come debito fuori bilancio, che saranno imputate al

Cod. 01.11 – 1.10 esercizio 2020;

3.di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Revisore dei Conti per il relativo parere;

4.di trasmettere il presente provvedimento , dopo il parere formulato dal Revisore dei Conti al presidente del Consiglio, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ;

5.di trasmettere la proposta di che trattasi al Servizio Finanziario per effettuare la necessaria regolarizzazione contabile;

6.di trasmettere il presente provvedimento ad avvenuta approvazione dell'Organo Consiliare, alla Sez. Della Corte dei Conti di Palermo;

7.di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di competenza.

Il Responsabile 1° Settore

Sig. Andrea Castelli



Visto di Copertura
finanziaria



17/01/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ENNA

N. 397/19 R. SEN
N. 774/17 R.G.
N. _____ Cron
N. / Rep

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 774/2017 R.G. promossa da

Indelicato Gaetano, nato a Catenanuova il 24.9.1955, rappresentato e difeso dall' Avv. Pietro Sciortino giusta procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Barbarino in Enna alla via Marche n.5.

ricorrente

contro

Comune di Catenanuova in persona del Sindaco p.t.;

resistente contumace

Avente ad oggetto: azione di accertamento.

Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi e verbale di udienza del 10.07.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 06.04.2017, il ricorrente di cui in epigrafe, chiede che sia accertata e dichiarata l'incompatibilità legale, per conflitto di interessi, di talune delle funzioni di amministrazione attiva assegnate al V settore Polizia Municipale del comune resistente di cui ricopre l'incarico di posizione organizzativa e i compiti di Polizia Municipale costituenti appunto il nucleo fondante lo stesso settore.

Allega di aver rappresentato al comune resistente le ragioni di incompatibilità sì come recepite anche dalla giurisprudenza amministrativa e ribadite dall'A.N.A.C. ma di non aver ottenuto riscontri.

Il comune di Catenanuova, peraltro pur ritualmente citato, non si è costituito per contestare le ragioni del ricorrente.

Preliminarmente pare opportuno precisare come pur non avendo il ricorrente subito allo stato alcun pregiudizio dall'accorpamento nel settore di reggenza di funzioni asseritamente in conflitto di interessi tra di loro non possano sussistere dubbi circa l'esistenza di un preciso interesse ad agire nella presente fattispecie da parte dell'Indelicato giacchè con riferimento alle azioni di accertamento l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. sez. II 26.05.2008 N.135556).

Si premetta che, per come è noto ed intuitivo, nonchè desumibile dalla disciplina legislativa riguardante lo specifico settore di riferimento (legge n.65/1986 e l.r. n.17/1990) al corpo di Polizia Municipale sono essenzialmente demandati compiti di controllo del territorio, della civile circolazione stradale cittadina e di controllo amministrativo nonchè di tutela dell'ordine pubblico e del patrimonio cittadino.

Venendo al caso che occupa, le funzioni di cui il ricorrente lamenta la potenziale confliggenza con quelle tipiche della Polizia Municipale riguardano in particolare i compiti gestionali in materia di anti-randagismo e di attività mercantili che il Regolamento comunale fa appunto confluire nel V settore.

Ed infatti, la responsabilità della funzione di controllo e sanzionatoria tipicamente rientrante come visto nei compiti della P.M., verrebbe esercitata anche rispetto ad attività come quelle citate, demandate nella loro fase amministrativo-gestionale, al medesimo soggetto preposto alla vigilanza e al controllo, ovvero il responsabile di P.O. del V settore, cioè appunto l'Indelicato.

Ciò posto in punto di fatto, la doglianza del ricorrente circa l'esistenza di un evidente conflitto di interessi, risulta fondata anche alla luce di un orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa cui questo decidente ritiene di prestare adesione condividendone appieno l'iter argomentativo.

Si riporta di seguito uno stralcio della sentenza n.5463 del 24.11.2016 del TAR Campania, richiamata dallo stesso ricorrente, che appare illuminante, al fine di risolvere nel senso favorevole alle ragioni di quest'ultimo, la questione sottoposta all'attenzione del giudicante.

(omissis) Ricostruita nei precisati termini, in sintesi, la collocazione del Corpo di polizia municipale all'interno dell'organizzazione dell'Ente locale, consegue che al Comandante del corpo stesso non possono essere attribuite dai regolamenti locali, quali quello impugnato, funzioni di amministrazione attiva consistenti nell'adozione di provvedimenti amministrativi, sia essi di contenuto negativo, quali il diniego di autorizzazioni o concessioni, sia essi di contenuto positivo, quali il rilascio di provvedimenti ampliativi.

Una simile potestà autorizzatoria, infatti, determina la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, generandosi un evidente conflitto di interessi, atteso che vengono in tal modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti che egli stesso ha rilasciato e degli atti amministrativi che ha a tal fine adottato, con conseguente dequotazione del principio di

imparzialità, vulnerato, anche solo potenzialmente, laddove la funzione di controllore venga attribuita allo stesso soggetto controllato.

La giurisprudenza si è già occupata della questione odiernamente al vaglio della Sezione, avendo condivisibilmente chiarito che al Comandante della Polizia municipale non possono essere attribuite funzioni proprie della ordinaria struttura amministrativa che potrebbero interessare istituzionalmente la polizia municipale sotto l'aspetto operativo, di controllo o repressione di violazioni.

Si è infatti condivisibilmente statuito che "E' da escludere che possano essere attribuite all'organo di vertice della polizia municipale funzioni, come l'autorizzazione alla rivendita di riviste e giornali, proprie della ordinaria struttura burocratico – amministrativa comunale (v. art. 51 lett. f), l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni) e che, eventualmente, potrebbero, istituzionalmente, interessare la polizia municipale sotto il diverso aspetto operativo, di controllo o repressione di violazioni: detta attribuzione, dunque, è contraria a criteri di logica (applicabili dal giudice della legittimità), ai principi di buona amministrazione (di cui all'art. 97 cost. e, altresì al disegno organizzativo che trapela sia dalla l. 7 marzo 1986 n. 65 sia dall'art. 51, l. n. 142 del 1990)" (T.A.R. Molise, 7 marzo 2000, n. 42).

Sulla stessa linea esegetica si è poi ribadito, con riferimento alla L. n. 65 del 1986 che "Ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, nei commi in cui venga istituito il Corpo di Polizia Municipale, il Comandante assume le funzioni di responsabile del Corpo stesso.

Orbene, nella specie, l'attribuzione di responsabilità assegnata al Comandante dei vigili urbani nel settore V (che comprende annona, commercio e polizia), contrasta con le indicate disposizioni di legge sotto un duplice profilo: a) il Comandante dei vigili urbani non può essere attributario di responsabilità in materia (annona e commercio) nelle quali non ha alcuna professionalità, essendo per dettato legislativo, la sua funzione di esclusivo controllo del territorio sotto il profilo di polizia e di ordine pubblico;" (T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 20.5.2005, n. 2412).

Il rassegnato orientamento è stato espresso anni addietro anche dal Giudice d'appello, che ha avuto occasione di precisare che "Le competenze attribuite dall'ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e, nella specie, art. 6 della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20) al corpo di polizia municipale consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori. A queste attività di aggiunge l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza" (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 agosto 1998, n. 1261).

Segnala altresì il Collegio che, come si avvertiva più sopra, anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha di recente enunciato l'avviso, espresso in un o specifico orientamento, secondo il quale "sussiste un'ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo" (A.N.A.C. – Sito web istituzionale – Orientamenti in materia di Anticorruzione – Orientamento n. 19 del 10 giugno 2015).

Nel caso al esame del Collegio si rileva che alla Polizia municipale sono conferiti compiti di controllo e vigilanza sulle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari dagli articoli 55 n. 6 e 61, co. 1 del Piano generale impugnato e correlativamente con l'art. 52 co. 4 e l'art. 55 n. 1 dello stesso regolamento, come del resto evidenziato anche dall'Avvocatura civica nel riportato passo della memoria del 13.5.2016, è attribuita la potestà di rilasciare le autorizzazioni all'installazione dei predetti impianti.

In definitiva, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, sono illegittime e vanno annullate le norme del Regolamento – Piano Genarle per gli impianti e la pubblicità approvato con delibera del Consiglio comunale di Benevento n. 80 del 17.12.2015 che attribuiscono al Dirigente della Polizia

municipale il rilascio – ovvero il diniego – dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, ed, in particolare, gli articoli 52, comma 4, primo periodo e 55 comma 1.(omissis).

In sostanza deve escludersi la possibilità di assommare in capo all' Indelicato, al quale competono precipuamente compiti di Comandante di polizia Municipale, anche mansioni di amministrazione attiva e dunque di organizzazione e gestione dei due settori di attività sopra citati, giacchè si avrebbe l'aberrante effetto di determinare una sovrapposizione tra la figura di soggetto controllato e quella del controllore, con evidente conflitto di interessi.

Accertata pertanto, per le ragioni evidenziate la sussistenza del prospettato conflitto di interessi va dichiarato il diritto dell'Indelicato ad astenersi dallo svolgimento di compiti di gestione amministrativa afferenti al c.d. anti-randagismo e alle attività mercantili del territorio comunale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando;

accerta e dichiara la sussistenza di una incompatibilità con conseguente conflitto di interessi tra compiti di gestione amministrativa afferenti al c.d. anti-randagismo e alle attività mercantili del territorio comunale, affidati al V settore "Polizia Municipale" del comune di Catenanuova ed i compiti di vigilanza, controllo e sanzionatori attribuiti dalla legge al medesimo V settore e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente, dott. Gaetano Indelicato, n.q. di responsabile del V settore del comune resistente ad astenersi dallo svolgimento di compiti di gestione amministrativa afferenti al c.d. anti-randagismo e alle attività mercantili del territorio comunale.

Condanna il comune di Catenanuova alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2008,00 oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge.

Enna, 10 luglio 2019.

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Enna

oggi 10. 7. 19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dona Russo

6

IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Francesca Bagnato



COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot. nr.633 P.L.

Lì, 15 luglio 2019

Oggetto : Conflitto di interessi. Inoltro Sentenza nr.397/2019 del 10.07.2019.

AL SIGNOR SINDACO

"Dott. Giancarlo Carmelo Scravaglieri"

AL SEGRETARIO GENERALE

"Dott. Filippo Ensabella"

Al Responsabile del I^ Settore Amministrativo

Ufficio Risorse Umane

"Andrea Castelli"

SEDE

Faccio seguito alle innumerevoli note, con le quali comunicavo all'allora Sindaco, Dott. Aldo Biondi, che mi trovavo in conflitto di interessi per alcuni servizi che d'autorità, consigliato anche egregiamente da lungimiranti Segretari Comunali, mi ha imposto di espletare. Servizi che sino ad oggi sono stati espletati normalmente, non creando difficoltà operative e/o di natura economica, e per i quali il Sindaco non ha tenuto conto che erano un surplus rispetto ai compiti istituzionali del Comandante e assegnandomi, sempre d'autorità, l'indennità minima di € 5.164,00 senza alcuna gradazione della mia posizione.

Questa imposizione, determinata dal ruolo di amministratore che ingenera un diritto di onnipotenza, ha comportato un mio ricorso al G.d.L., il quale, in ossequio alle leggi vigenti, ha emesso in data 10 luglio 2019 la sentenza nr.397, nella quale ha stabilito "la sussistenza di una incompatibilità con conseguente conflitto di interessi tra compiti di gestione amministrativa afferenti al c.d. anti-randagismo e alle attività mercatali del territorio comunale, affidati al V Settore "Polizia Municipale" e i compiti di vigilanza, controllo e sanzioni attribuiti

dalla legge al medesimo V settore e dichiarando, di conseguenza, il diritto del ricorrente, Dott. Gaetano Indelicato, ad astenersi dallo svolgimento di compiti di gestione amministrativa afferenti ai servizi innanzi citati".

Essendo la sentenza di 1° grado esecutiva, la cui eventuale sospensiva deve essere espressamente richiesta e concessa dal giudice di 2° grado nel ricorso d'appello, è produttiva di tutti gli effetti nella stessa indicati, per cui rimango in attesa di conoscere a chi devo consegnare i carteggi relativi al randagismo e al mercato settimanale, nonché quelli relativi alla Fiera del S. Patrono S. Prospero, sentendomi esonerato con il provvedimento in oggetto da tutti i compiti inerenti tali servizi.

Richiedo, infine, in tempi brevi, la liquidazione delle spese di giudizio, oltre spese generali ad IVA e cpa come per legge, previste dalla sentenza de quo.

Nell'allegare la sentenza nr.397/2019 del 10 luglio 2019, mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL COMANDANTE
Dott. Gaetano Indelicato





COMUNE DI CATENUOVA

Prov. di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot. nr.713 P.L.

Lì, 05 Agosto 2019

Oggetto : Conflitto di interessi. Inoltro Sentenza nr.397/2019 del 10.07.2019.

Riferim. Nota prot. 633 del 15 luglio 2019.-

AL SIGNOR SINDACO

"Dott. Giancarlo Carmelo Scravaglieri"

AL SEGRETARIO GENERALE

"Dott. Filippo Ensabella"

AL VICE SINDACO

"Papa Rosalia"

SEDE

Faccio seguito alla mia nota in oggetto citata, per prendere atto che sono trascorsi infruttuosamente circa venti giorni senza che la Giunta abbia adottato l'atto per l'assegnazione dei servizi ad altri settori, per i quali esiste un'incompatibilità per conflitto di interessi con il ruolo di Comandante della P.L., così come è stato sancito dal G.d.L. con sentenza nr.397/2019 del 10.07.2019.

Mi meraviglia che codesta Giunta Municipale, in questo frangente, abbia trovato il tempo di approvare degli atti illegittimi che riguardano il IV settore e dallo stesso proposti (e se lo riterrà opportuno Le spiegherò anche il perché sono illegittimi) e non abbia ancora affrontato la problematica del Randagismo, adempimento necessario, dopo la celebrazione della gara ad opera del Segretario Generale, per assegnarla definitivamente e firmare il

relativo contratto. Le ricordo che il G.d.L. mi ha espressamente comandato di astenermi dallo svolgimento dei compiti di gestione amministrativa afferenti al c.d. anti-randagismo e alle attività mercatali del territorio di Catenanuova. Ulteriori lungaggini determineranno debiti fuori bilancio per tutti i mesi a partire dalla data di indizione della gara e sino al firma del relativo contratto.

Già dalla data del 15 luglio scorso, nel rispetto di quanto esplicitamente vietato dal Giudice nella sentenza de quo, la struttura da me diretta non risponde/rà più della responsabilità per il randagismo e dal 6 agosto p.v. anche della gestione del mercato settimanale, ove si assicurerà solo il servizio di vigilanza per il rispetto del C.d.S. e delle regole imposte dal regolamento.

Rimango, sempre, in attesa di conoscere a chi devo consegnare i carteggi relativi al randagismo e al mercato settimanale, nonché quelli relativi alla Fiera del S. Patrono S. Prospero, sentendomi esonerato con il provvedimento in oggetto da tutti i compiti inerenti tali servizi.

Richiedo nuovamente, in tempi brevi, la liquidazione delle spese di giudizio, oltre spese generali ad IVA e cpa come per legge, previste dalla sentenza de quo, che ancora ad oggi non mi sono state liquidate.

IL COMANDANTE
Dott. Gaetano Indelicato



Copia



COMUNE DI CATENUOVA
(Prov. di ENNA)

Prov. di Enna

11 SET. 2019

Prot. nr. ~~Prot. n.~~ 8874

Li, 10 settembre 2019

Oggetto : Conflitto di interessi: Sentenza nr.397/2019 del 10.07.2019. Indirizzo politico.-

AL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
"Castelli Andrea"

SEDE

Nel fare seguito alla Sua nota in pari data e relativa all'oggetto, si comunica che questa Amministrazione non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza nr.397/2019 del 10.07.2019, potendo detti servizi essere svolti proficuamente da altri settori dell'Ente, e soprattutto per evitare che atti rilevanza esterna, quali quelli per il randagismo e i mercati, possano essere resi nulli dall'incompatibilità per conflitto di interessi del Comandante.

È ferma intenzione, quindi, non presentare, in Corte d'Appello, alcun impugnativa alla sentenza nr.397/2019 pubblicata il 10.07.2019.

Tanto si comunica doverosamente, perché gli uffici competenti provvedano alla liquidazione di quanto dovuto.



IL SINDACO

Dott. Giancarlo Carmelo Scravaglieri"

COMUNE DI CATENANUOVA
L'ORGANO DI REVISIONE:
DR. FRANCESCA MAUGERI

VERBALE N. 1 DEL REVISORE UNICO DEL 20.01.2020

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.A) sentenza del Giudice del lavoro 397/2019".

L'anno 2020 il giorno venti del mese di gennaio la dott.ssa Francesca Maugeri, Revisore Unico del Comune di Catenanuova,

VISTA

La proposta di delibera per il Consiglio Comunale da parte del Responsabile del Primo Settore Affari generali Castelli trasmessa via mail ordinaria il 20.01.2020 avente ad oggetto il riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett A) TUEL delle spese legali di soccombenza relative alla sentenza n° 397/2019 del Giudice del lavoro di €. 2.929,92 oltre IVA e CPA

CONSIDERATO

Che si tratta di spese dovute a seguito di sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro e che tali spese ricadono nella fattispecie di cui alla lettera A) del comma 1 dell'art. 194 TUEL

Tenuto conto

del parere di copertura finanziaria del responsabile di settore del 17.01.2020 rilasciato ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000

ESPRIME

Parere favorevole al riconoscimento del debito scaturente dalle spese legali di soccombenza di €. €. 2.929,92 oltre IVA e CPA così come individuate nella predetta proposta.

Il Revisore

Dr. Francesca Maugeri



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 08 maggio 2020

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Ll, 17.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IN SOSTITUZIONE DEL 1° SETTORE PER CONFLITTO DI INTERESSI



Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Ll, 17.03.2020



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione e/o conoscenza agli uffici:

SETTORE I AFFARI GENERALI - AMM.VO	
SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO	
SETTORE III URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE	
SETTORE VI POLIZIA MUNICIPALE	
CORTE DEI CONTI	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. quindici

in data

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- ☐ diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- ☐ diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Filippo Ensabella